



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

il 14 MAR 2013 N. 582 e vi resterà 15 giorni

consecutivi fino al 29 MAR 2013

LI 14 MAR 2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **09** del **08 marzo 2013**

OGGETTO: Associazione mediante convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e in esecuzione dell'art. 10, c.2 della l.r. 24/2012 tra i Comuni facenti capo all'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) Taranto /3 – Approvazione schema di convenzione.

Addì **08 marzo 2013**, alle ore 09,20 col prosieguito, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del geom. Carlo NARDULLI e con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio De Carlo.

☐ All'appello nominale risultano (P = presente; A = assente):

☐ All'inizio della trattazione dell'argomento risultano (P = presente; A = assente):

Giovanni GUGLIOTTI	Sindaco	P			
Annibale CASSANO	Consigliere	P	Giovanni PRENNA	Consigliere	P
Maurizio CRISTINI	Consigliere	A	Giuseppe Fiore ROCHIRA	Consigliere	P
Michele D'AMBROSIO	Consigliere	P	Walter ROCHIRA	Consigliere	P
Marisa DESCRIVO	Consigliere	P	Leonardo RUBINO	Consigliere	P
Stefano IGNAZZI	Consigliere	P	Cosimo SCARATI	Consigliere	P
Rocco Vito LORETO	Consigliere	P	Tommaso TRIA	Consigliere	P
Carlo NARDULLI	Consigliere	P	Carmela TROVISI	Consigliere	P
Vito PERRONE	Consigliere	P	Girolama Simonetta TUCCI	Consigliere	P

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione al Sindaco.

VISTO che l'art. 14 c.2 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi costituisce una delle funzioni fondamentali dei Comuni, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117 cc. 3 e 4 Cost. e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 Cost..

VISTO l'art. 3 bis c. 1, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148, ai sensi del quale le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

VISTO l'art. 3 bis c. 1, secondo e terzo periodo, del citato decreto n. 138/2012, ai sensi del quale la dimensione degli ambiti territoriali ottimali deve essere di norma non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, salva la facoltà in capo alle Regioni di individuare ambiti di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali", così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 42 del 13.12.2012, che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi.

VISTO l'art. 8 c. 3, primo periodo, della L.R. n. 24/2012 ai sensi del quale "la pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire parametri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO).

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2147 del 23.10.2012 ad oggetto "L.R. n. 24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale", con la quale la Giunta regionale ha provveduto ad approvare la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale - denominati ARO - come definita nel Documento tecnico allegato alla medesima.

ATTESO che tra gli A.R.O. individuati con il citato atto c'è, per quel che concerne la Provincia di Taranto, l'A.R.O. 3 costituito dai Comuni di Castellaneta, Ginosa, Massafra, Palagianò.

VISTO il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'A.R.O. disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. **2877 del 20.12.2012 ad oggetto: "L.R. n. 24/2012. Modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni."**

DATO ATTO che con tale deliberazione la Giunta ha disciplinato il modello di funzionamento dell'ARO secondo lo schema di convenzione allegato alla medesima delibera al fine di consentire una omogenea attuazione su tutto il territorio regionale delle procedure necessarie per l'erogazione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 14 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che con la citata **deliberazione di G.R. 2877 del 20.12.2012** viene altresì stabilito che i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione (**pubblicata sul BURP n. 7 del 15.01.2013**) ed

attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge.

DATO ATTO che, sempre con la medesima deliberazione n. 2877/2012 viene stabilito che i Comuni facenti parte dell'ARO utilizzino il modello organizzativo indicato nello schema allegato alla medesima delibera di G.R. che è quello della convenzione tra Enti previsto dall'art. 30 del T.U.O.E.L. approvato con D. lgs n. 267/2000, stante divieto disposto dall'art. 9 comma 6 della legge 135/2012 di costituire nuovi Enti , tra i quali le Unioni dei Comuni.

Tanto premesso.

RILEVATO che, a seguito di vari incontri, di cui l'ultimo in data **11.2.2013**, come da verbale allegato in copia al presente atto, i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Aro TA/3 non hanno raggiunto un'intesa sull'approvazione dello schema di convenzione regolante l'organizzazione ed il funzionamento dell'ARO, specificamente con riguardo alla formulazione dell'art. 6 dello schema-tipo di convenzione proposto dalla Regione Puglia con la citata deliberazione n.2877/2012, nella parte in cui prevede che, in mancanza di unanimità, il Presidente dell'ARO è il Sindaco del Comune con maggiore popolazione.

RITENUTO, infatti, da parte dei Sindaci dei Comuni di Castellaneta (ab. 17.144), Ginosa (ab. 22.802) e Palagiano (ab. 16.064), la cui popolazione complessiva è di 56.010 abitanti, a fronte di quella del Comune di Massafra di 32.448 abitanti, che sia preferibile il principio della scelta a maggioranza assoluta, rispondendo detto principio alle esigenze di rappresentatività democratica dei Comuni facenti parte dell'ARO oltre che a principio di normale funzionamento degli organi amministrativi.

PRESO ATTO, invece, che il Sindaco del Comune di Massafra non ha inteso aderire al suddetto criterio, insistendo per l'applicazione di quello riportato nello schema-tipo proposto dalla Regione Puglia ed allegato alla predetta deliberazione di G.R..

****VALUTATO** che nell'organizzazione dell'ARO occorre tener conto altresì: 1) del volume annuo dei rifiuti prodotti in ciascun comune anche come effetto diretto della consistenza dei flussi turistici stagionali e della residenzialità turistica; 2) della consistenza e della ampiezza della superficie territoriale dei singoli comuni, nonché dell'ampiezza e consistenza delle relative fasce costiere".²

PRESO ATTO, invero, che altri ARO, come nel caso dell'ARO Bari/5, composto dai Comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Sammichele, Turi e Gioia del Colle, hanno approvato uno schema di convenzione regolante il predetto ARO prevedendo detto principio di nomina del Presidente sulla base del principio della maggioranza assoluta e, solo in caso di impossibilità di nomina, ricorrendo al criterio residuale, quale *extrema ratio*, del Sindaco del Comune di maggiore densità demografica.

CONSIDERATO che l'anzidetta modifica proposta dai Sindaci dei Comuni di Castellaneta, Ginosa e Palagiano, che rappresentano una popolazione pari quasi al doppio di quella del Comune di Massafra, non incide sulla struttura né sul funzionamento dell'ARO, così come delineato dalla Regione Puglia che, invero, si è limitata ad approvare solo uno schema-tipo che, in base ai principi costituzionali ex art.114 e 118 Cost., nonché ai principi recati dal T.U.O.E.L. d.lgs. N. 267/00 ed alle disposizioni recate dal combinato disposto degli artt. 1,3 e 30 del citato T.U., gli Enti locali possono esercitare la propria autonomia organizzativa, senza che, come nel caso di specie, vengano messi a rischio gli obiettivi e le finalità che la Regione Puglia persegue in materia, trattandosi di modifica che afferisce solo all'aspetto sopra evidenziato.

RITENUTO, pertanto, nell'esercizio delle proprie prerogative che discendono dalle fonti normative predette ed analogamente a quanto già stabilito da altri Comuni, come, ad es., nel caso del citato ARO Bari/5, di approvare l'allegato schema di convenzione conforme al modello

² Periodo inserito a seguito di approvazione di emendamento con votazione favorevole, unanime, rispetto alla proposta iniziale.

proposto dalla Regione, salvo che per la formulazione dell'art. 6 per quanto sopra detto in materia di nomina del Presidente.

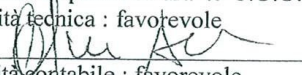
VISTI gli artt. 114 e 118 Cost.

VISTO l'art. 30 del T.U.O.E.L. approvato con D.lgs n. 267/2000.

VISTO lo statuto comunale.

ACQUISITI i pareri ex art. 49 T.U.O.E.L. 267/2000

Regolarità tecnica : favorevole

reso da 

Regolarità contabile : favorevole

reso da F. D. A. G. A. L. A. S. S. O

ACQUISITO il preventivo parere del Collegio dei revisori dei Conti, in data 04/03/2013, allegato al presente atto sotto la lett. B).

UDITI gli interventi di cui al resoconto di seduta, allegato al presente atto, cui si rimanda per *relationem*

.....omissis.....

DATO ATTO che alle ore 11,45 il Presidente sospende la seduta per consentire la riunione dei capigruppo.

Alle ore 12,05 il Presidente dispone che il Segretario Generale proceda all'appello nominale.

Risultano presenti n. 13 con. Assenti i cons. Cristini, Ignazzi, Rochira G. e Scarati.

Subito dopo rientrano i cons. Ignazzi, Rochira G. e Scarati. Presenti 16 cons.

Con la seguente votazione, resa in forma palese, il cui esito è proclamato dal Presidente del Consiglio comunale :

presenti	16 consiglieri
votanti	16 consiglieri
favorevoli	16 consiglieri
contrari	-- consiglieri
astenuti	-- consiglieri

Per tutto quanto in premessa che qui si ha per integralmente riportato e trascritto quale motivazione del presente atto:

DELIBERA

- 1- di approvare ai sensi dell'art. 30 del T.U.O.E.L. D.lgs n. 267/2000, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, c.2 della L.R. n. 24/2012, così come sostituito dalla L.R. n. 42/2012, l'allegato (lett. A) schema di Convenzione regolante il modello organizzativo per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di spazzamento raccolta, e trasporto rifiuti da parte dei Comuni dell'ARO Taranto/3 Castellaneta, Ginosa, Massafra, Palagiano;
- 2- di dare atto che, nell'esercizio delle proprie prerogative che discendono dalle fonti normative citate in premessa ed analogamente a quanto già stabilito da altri Comuni, di approvare l'allegato schema di convenzione conforme al modello proposto dalla Regione, salvo che per la formulazione dell'art. 6, per quanto sopra detto in materia di nomina del Presidente, che qui deve intendersi integralmente trascritto;
- 3- di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la Convenzione secondo il modello approvato;
- 4- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente nonché ai Comuni dell'ARO TA/3, per quanto, rispettivamente, d'interesse e di competenza.

Quindi,
su proposta del Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva e separata votazione, resa in forma palese, il cui esito è accertato e proclamato dal
Presidente

presenti	16 consiglieri
votanti	16 consiglieri
favorevoli	16 consiglieri
contrari	-- consiglieri
astenuti	-- consiglieri

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 u.c. T.U.O.E.L. d.lgs.
n. 267/00, stante l'urgenza di provvedere per quanto in premessa esposto:

CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL BACINO A.R.O./3
per la costituzione di una associazione ex art 30 del D. Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni
rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 3 della Provincia di Taranto.

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di marzo, in _____, nella sede del Comune di _____ innanzi a me dott. _____, Segretario Generale come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell'Ente che ai fini del presente atto assume il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione per la gestione associata ex art. 30 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti i signori:

- Giovanni Gugliotti, nella qualità di sindaco pro-tempore del Comune di CASTELLANETA;
- -Vito De Palma, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di GINOSA;
- -Antonio Tarasco, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di PALAGIANO;
- -Martino Carmelo Tamburrano, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di MASSAFRA;

comparenti, della cui identità personale e poteri io Segretario Generale rogante sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti, e che convengono quanto appresso.

Premesso

- che la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- che, in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- che l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);
- che con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O./3 costituito dai Comuni di CASTELLANETA, GINOSA, PALAGIANO E MASSAFRA;
- che l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012), specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2877 del 20.12.2012 pubblicata sul B.U.R.P. n° 7 del 15.1.2013 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O. cui la presente convenzione si conforma;
- i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati della Legge Regionale n. 24/2012, intendono attivare per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito con la presente convenzione, una gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (OGGETTO)

Con la presente i Comuni di CASTELLANETA, GINOSA, PALAGIANO E MASSAFRA del bacino A.R.O./3 della Provincia di TARANTO, così come sopra rappresentati, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, l'Associazione per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei

compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3 (FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O./3 - Provincia di TARANTO", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e del miglioramento del servizio sul territorio nonché valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità).

Art. 4 (ASSEMBLEA DELL'A.R.O./3)

E' istituita l'Assemblea degli enti aderenti all'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) 3 della Provincia di TARANTO con sede, in prima istanza, presso il Comune di _____.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati; la delega dev'essere conferita per iscritto e conservata agli atti.

Art. 5 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e dei rifiuti urbani ed assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- c) approvazione del progetto unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
- g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
- h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.
- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio di ciascun Comune;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;

k) individuazione delle unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Unico e delle relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6 (FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Alla prima seduta devono essere presenti i rappresentanti dei 4 Comuni.

L'Assemblea così costituita elegge il Presidente a maggioranza assoluta.

In caso di mancata elezione, l'Assemblea sarà riconvocata entro i successivi cinque giorni e, perdurando la mancata elezione, la presidenza sarà assegnata al Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti.

Il Presidente dura in carica cinque anni.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.

L'Assemblea può eleggere un Vicepresidente.

Il Segretario dell'Assemblea è il segretario del Comune capofila.

Fino all'elezione del Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza qualificata.

Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico - normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

Le spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti sono a carico dei rispettivi Enti Locali convenzionati.

Art. 7 (COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente :

- rappresentare l'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O., a cui spetta individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 272 e segg. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per la procedura ad evidenza pubblica di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.

Art. 8 (COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

Al Comune Capofila viene affidata la delega di funzioni amministrative comunali connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000, come modificato.

Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O./3" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

Art. 9 (UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti all'interno del bacino A.R.O./3 relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

I costi del servizio convenzionato, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.

A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

Gli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo troveranno copertura da parte degli enti associati e saranno ripartiti proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, secondo le seguenti percentuali attribuite sulla base delle decisioni dell'Assemblea di A.R.O. e secondo quanto stabilito al successivo art. 12:

- COMUNE DI CASTELLANETA: 19,38%
- COMUNE DI GINOSA: 25,78%
- COMUNE DI PALAGIANO: 18,16%
- COMUNE DI MASSAFRA: 36,68%

e saranno quantificati in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata alla Comunità la quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dall'Assemblea e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli enti convenzionati in misura proporzionale al numero degli abitanti.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Ciascun comune convenzionato procede al versamento in favore dell'Assemblea dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile.

In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila od eventualmente con personale distaccato impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

Art. 10 (COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- cura l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O.; potrà eventualmente ricorrere - coordinandone le relative attività - ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto unico di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;
- gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto e) coordinando la stipula del relativo contratto tra il gestore e ciascun comune ricadente nell'A.R.O.;
- attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rivenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti;
- trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;
- gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O./3;
- attiva ogni procedura e/o progettazione per l'ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla migliore gestione dei rifiuti ed al potenziamento delle raccolte di rifiuto differenziato sul territorio dell'A.R.O./3.

Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11 (OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero suo delegato.

Gli enti locali convenzionati aderenti all'A.R.O./3 espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

- a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L.214/2011;
- b) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.
- c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggi, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivante dalle raccolte differenziate con espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale individuato dall'Assemblea nella sua prima riunione. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dall'Assemblea nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dal Dirigente dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'assemblea.

I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente dell'Ufficio Comune.

L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12 (RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

Gli Enti locali convenzionati si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di cui all'art.9, ed a versarla con le modalità indicate dal Dirigente dell'Ufficio Comune.

Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di attuazione delle attività dell'A.R.O., compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra i Comuni aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività dell'A.R.O., anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'A.R.O. per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art.30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune Capofila Delegato, mediante il versamento di un contributo forfettario, quantificato con provvedimento del Dirigente preposto all'Ufficio Comune.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 13 (DURATA)

La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.

Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14 (RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15 (REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscrittori.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da _____ pagine e fin qui della _____ facciata.

P. IL COMUNE DI CASTELLANETA

P. IL COMUNE DI GINOSA

P. IL COMUNE DI PALAGIANO

P. IL COMUNE DI MASSAFRA



COMUNE di CASTELLANETA
PROVINCIA di TARANTO

RICHIESTA PARERE EX ART.239 D.Lgs 267/2000

Collegio Dei Revisori Contabili

-----ooOoo-----

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO
04 MAR. 2013
Prot. N. 5066

Castellaneta, 04 marzo 2013

Al Segretario Generale
Dott. Eugenio De Carlo

E p.c. al Sindaco
Avv. Giovanni Gugliotti

OGGETTO: parere ex art. 239 TUEL – Associazione mediante convenzione ex art. 30 D.Lgs n. 267/2000 e in esecuzione art. 10, c.2, della L.R. 24/2012 tra i comuni facenti capo all'ambito di raccolta ottimale (A.R.O.) TA/3 – approvazione schema di convenzione

- **Visto** la L.R. 20/08/2012 n. 24 “rafforzamento pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali”.
- **Visto** l’art. 8 c. 3, primo periodo, della L.R. n. 24/2012 ai sensi del quale “la pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza, all’interno di ciascun ATO, può definire parametri territoriali di ambito sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO).
- **Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 2147 del 23.10.2012 ad oggetto “L.R. n. 24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale”, con la quale la Giunta regionale ha provveduto ad approvare la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale - denominati ARO - come definita nel Documento tecnico allegato alla medesima.
- **Atteso** che tra gli A.R.O. individuati con il citato atto c’è, per quel che concerne la Provincia di Taranto, l’A.R.O. 3 costituito dai Comuni di Castellana Grotte, Ginosa, Massafra, Palagiano;
- **Visto** il disposto dell’art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell’A.R.O. disciplinano l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire



**COMUNE di CASTELLANETA
PROVINCIA di TARANTO**

RICHIESTA PARERE EX ART.239 D.Lgs 267/2000

Collegio Dei Revisori Contabili

-----ooOoo-----

con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2.

- **Dato atto** che con tale deliberazione la Giunta ha disciplinato il modello di funzionamento dell'ARO secondo lo schema di convenzione allegato alla medesima delibera al fine di consentire una omogenea attuazione su tutto il territorio regionale delle procedure necessarie per l'erogazione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 14 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- **Esaminata** la bozza della convenzione dalla quale si evince che da vari incontri i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'A.R.O. TA/3 non hanno raggiunto un'intesa sull'approvazione dello schema di convenzione regolante l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.R.O., specificatamente con riguardo alla formulazione dell'art. 6, dello schema tipo di convenzione proposto dalla Regione Puglia, nella parte in cui prevede che in mancanza di unanimità il Presidente dell'A.R.O. è il Sindaco del Comune con maggiore popolazione.
- **Visto** che dalla bozza si rileva che, da parte dei Sindaci dei Comuni di Castellana (ab. 17.144), Ginosa (ab. 22.802) e Palagiano (ab. 16.064), la cui popolazione complessiva è di 56.010 abitanti, a fronte di quella del Comune di Massafra di 32.448 abitanti, sia preferibile il principio della scelta a maggioranza assoluta, rispondendo detto principio alle esigenze di rappresentatività democratica dei Comuni facenti parte dell'ARO, mentre il Sindaco del Comune di Massafra non ha inteso aderire al suddetto criterio, insistendo per l'applicazione di quello riportato nello schema-tipo.
- **Visto** l'Art. 239 D.Lgs 267/2000 "Funzioni dell'organo di revisione", al c.1, lett.b), punto 3) che così recita: "L'organo di revisione svolge funzioni e pareri su modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni".

Il Collegio dei Revisori

- **Ritenuta** la convenzione di cui all'oggetto, in linea al modello proposto dalla Regione Puglia, salvo che per la formulazione dell'art. 6, nella parte in cui prevede la nomina del Presidente.



COMUNE di CASTELLANETA
PROVINCIA di TARANTO

RICHIESTA PARERE EX ART.239 D.Lgs 267/2000

Collegio Dei Revisori Contabili

-----ooOoo-----

Atteso che altri ARO, vedasi ARO Bari/5, hanno approvato uno schema di convenzione prevedendo la nomina del Presidente sulla base del principio della maggioranza assoluta e, solo in caso di impossibilità di nomina, ricorrendo al criterio di maggiore densità demografica.

Visto che la convenzione è imposta da un preciso orientamento legislativo della Regione Puglia, Legge Regionale n. 24/2012, in funzione di una semplificazione amministrativa, razionalizzazione, gestione ed erogazione unitaria di alcune funzioni e delle relative risorse economiche.

Visto che la presente convenzione non presenta impegni di spesa;

esprime parere favorevole

Il Collegio dei revisori

Flavio Coretti
Marilisa Miraglia
Pasquale Passarelli

PUNTO NR. 4: "Associazione mediante convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e in esecuzione dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 24/2012 tra i comuni di facenti capo all'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) Taranto3. Approvazione schema di convenzione".

SINDACO

Credo sappiate tutti che la Regione Puglia sta procedendo ad una riorganizzazione di tutto il settore di gestione dei rifiuti. Quindi, se da un lato c'è l'ATO acque per le risorse idriche, per i rifiuti, già da tempo, esistono gli ambiti territoriali ottimali di gestione dei rifiuti. Con deliberazioni che sono qui richiamate, posso sottoporre quelle più importanti, la legge regionale è la n. 24/2012, che mette mano alla riorganizzazione degli ATO, dove dice che "la pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzati a massimizzare l'efficienza, all'interno di ciascun ATO può definire parametri territoriali di ambito sub provinciale per l'erogazione dei servizi di spezzamento, raccolta e altro, denominati ARO". Significa che accanto agli ATO che hanno un respiro provinciale, perché a Taranto dovremmo aver un ATO che sia stato cambiato come denominazione e che si chiami di organo di governo, l'organo di governo che è provinciale che immagino sarà presieduto, perché è in questi giorni si sta procedendo agli incontri per gestire tutta la situazione, credo che il comune di Taranto sarà chiamato a presiedere l'ATO provinciale, che oggi è organo di governo, per definire le tariffe e per un respiro sovracomunale. Sotto l'ATO ci sono gli ARO. Gli ARO sono dei sub ATO, sono delle costole dell'ATO, chiamate a gestirsi il servizio di raccolta, spezzamento, di fatto la gestione dei rifiuti al livello dei comuni. Nel nostro caso, sempre per scelta della Regione che ha applicato dei principi suoi che credo che in buona parte siano condivisibili, ci troviamo in questo ARO Taranto3, con Ginosa, Palagiano e Massafra. Io ho chiesto spiegazioni, non c'è Palagianello e nessun'altro, perché la regione ha fatto un tipo di valutazione, ha detto mette insieme i comuni costieri, Ginosa ha la marina, Castellana ha la marina, Massafra e Palagiano hanno Chiatona, perché ci sono delle problematiche comuni: ad esempio, la raccolta degli aghi di pino a Castellana Marina, altri comuni, Palagianello, Laterza, Mottola credo che non abbiano gli stessi problemi. Noi, invece, ce li abbiamo in comune con Ginosa, piuttosto che con Chiatona. La Regione ha inteso disciplinare in questa maniera la nuova gestione dei rifiuti. Quindi, ha allegato, alla delibera di Giunta regionale la 2877 del 20 dicembre 2012, uno schema di convenzione, perché di fatto i 4 comuni che la Regione ha individuato devono stare insieme, per stare insieme è opportuno che sottoscrivano una convenzione. Una bozza di convenzione è stata allegata alla delibera di Giunta regionale. Noi sindaci dei 4 comuni abbiamo modificato parzialmente la convenzione che, come semplice schema, come semplice modello, era stato proposto dalla Regione e quindi i Consigli Comunali dei comuni componenti l'ARO, sono stati chiamati a votare il nuovo schema di convenzione. Ginosa credo che abbia deliberato o ieri o l'altro ieri, la settimana prossima delibera di Palagiano, questa è in estrema sintesi la spiegazione.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Prego Consigliere Rubino.

Consigliere RUBINO

Qui si è di fronte a un elemento, che cioè che secondo la normativa regionale i comuni, attraverso i loro rappresentanti legali, esprimano la volontà su chi debba rappresentare la comunità in questo o in mancanza di un accordo, la norma dice: il comune con popolazione maggiore. Quindi, si è di fronte a due principi: il principio democratico dell'autodeterminazione e quindi della scelta dei comuni, che poi è una scelta che travalica gli orientamenti politici che sono espressione delle singole realtà di governo, o in assenza di accordo il comune con più abitanti. Qui, ci troviamo di fronte al fatto che c'è la volontaria autoesclusione di uno dei partecipanti, perché sa che in assenza di accordo, scatta lui, detto proprio francamente.

Il problema è questo, Segretario, le pongo un quesito, quando negli atti della Giunta si dice che i comuni che esprimono la propria scelta all'unanimità e in mancanza di unanimità scatta la clausola residuale della garanzia comunque della nomina, nel momento in cui uno degli aventi diritto si assenta, l'unanimità qual è? Quella dei presenti o quella di tutto il corpus elettorale?

SEGRETARIO GENERALE

In riferimento a quale Giunta? Quella regionale? La delibera regionale?

Consigliere RUBINO

La delibera dice che la scelta venga fatta all'unanimità, per evitare giochi, giochetti, in caso di mancanza di unanimità, scatta la nomina automatica del Sindaco del comune con maggiore popolazione. Nel momento in cui all'incontro tra i vari Sindaci, uno viene meno, cosa accade?

SINDACO

Voglio fare una domanda politica a tutti i Consiglieri, a noi va ben che passi la linea del comune più popoloso come Presidente dell'ARO? O va meglio che si debba discutere, come in tutte le assemblee elettive, a maggioranza? Questo è il quesito che politico. Poi ci confrontiamo sul tecnico con il Segretario, perché sono mesi che stiamo dibattendo di questa cosa ed abbiamo sviscerato la faccenda. Voglio capire l'indirizzo politico del Consiglio Comunale di Castellaneta qual è? Dire se ci sono margini di manovra, nel senso di poter derogare alla normativa regionale, in mancanza di una unanimità, se uno manca, era quello il punto, mi è chiaro da tempo, voglio capire noi Castellaneta vogliamo che passi la linea di comune più popoloso senza discutere, senza nulla, è Massafra e basta o dobbiamo, come ha ritenuto Palagianello e anche Ginosa, inserire un criterio democratico che è quello della maggioranza. Io parlo dal punto di vista politico, il minuto dopo vediamo se tecnicamente è percorribile come strada, ma politicamente noi cosa vogliamo fare? Se politicamente ci va ben la convenzione della regione, Massafra è Presidente, finiamola qua, non chiediamo approfondimenti, se, invece, politicamente vogliamo porlo il quesito, perché reputiamo che questa sia la strada giusta, vediamo che se tecnicamente si può fare.

Voglio saper da voi, la maggioranza lo so come la pensa, opposizione rispetto a questo, vuole che passi la linea, in caso di mancanza di unanimità in seno all'assemblea dei 4 Sindaci, deve andare al comune più popoloso de plano senza discussione o dobbiamo tentare di inserire il criterio della maggioranza dei presenti?

PRESIDENTE

Prego Consigliere Loreto.

Consigliere LORETO

Posta in questi termini la risposta è ovvia, ma ho qualche perplessità che la questione possa essere posta in questi termini. Faccio un altro ragionamento, la linea dello schema tipo che la Regione ha licenziato, è una linea ancorata ad un dato obiettivo e cioè il numero degli utenti del servizio e quindi gli abitanti. Ed è un criterio oggettivo su cui non si discute, quindi dipende dai dati del censimento, dai dati della popolazione residente e così via. Per cui è un criterio questo qui difficilmente oppugnabile, anzi, per me è assolutamente inoppugnabile questo criterio, definito dallo schema tipo.

Il problema che pone il Sindaco e quindi la maggioranza è un problema di tipo diverso, dice il Sindaco: se vi convince come ragionamento politico che in un'assemblea dove ci stanno diversi soggetti, non si debba procedere democraticamente.

Ora, noi non stiamo parlando di questioni per cui ci devono essere delle scelte che devono avere una loro valenza ed incidenza sul piano politico delle cose, questo è un organo tecnico, tutto sommato, cioè un organo che deve affrontare soltanto delle questioni tecniche, come si raccoglie e si smaltisce il rifiuto.

La Regione ci ha dato una traccia nella quale noi possiamo pure tentare di verificare se c'è una percorribilità, nel momento in cui ha definito gli ambiti territoriali degli ARO, non ha fatto un ARO zona occidentale della provincia di Taranto da Mottola, Massafra fino a Ginosa, non ha fatto così, come di solito si è sempre fatto, tipo le vecchie USL, USL TA1, USL TA2, non ha disegnato perimetri delle varie cose che voleva definire, cioè degli ARO secondo il criterio della vicinanza geografica. Per cui, per esempio, Palagianello diventa quasi una specie di enclave che sta tra un ARO e un altro ARO. Ha usato un altro criterio: quale? Quello del tipo di utenza che c'è una utenza residenziale 12 mesi su 12 mesi, c'è un tipo di utenza che è residenziale in certe località balneari due o tre mesi su 12, almeno una volta era così, due o tre mesi, ora un po' di meno, per ovvi motivi imputabili alla crisi.

Ora, una cosa del genere apre una prospettiva operativa per noi, e cioè in base al numero degli utenti, qual è il comune che ha maggiore utenti? Se noi consideriamo che, per esempio, in certe località turistiche costiere per tre mesi all'anno c'è un'utenza notevolmente superiore, rispetto all'utenza media abituale. Allora una cosa del genere apre delle prospettive.

Per cui non ho alcuna difficoltà a dire che è percorribile una ipotesi di studio e di approfondimento che noi possiamo fare per verificare, per esempio, se il criterio della Regione inoppugnabile, possa essere trapiantato nella realtà locale nostra, quella costiera balneare, turistica, possa portare ad esiti diversi: Massafra ha 32 mila abitanti? Sì, ma per 9 mesi all'anno, ma per 12 mesi all'anno i numeri non sono più quelli. Allora, il criterio della popolazione è difficile definirlo diversamente, me ne rendo conto. Il criterio del volume dei rifiuti prodotti, quale statisticamente rilevabile diventa un altro criterio oggettivo ed inoppugnabile, come quello della popolazione. Se voi mi avete definito un ARO che ha delle particolari caratteristiche che devono tener conto anche dell'attività che si svolge durante i tre mesi estivi, così come l'avete deciso da voi, consentiteci di dire la nostra su un criterio che può essere diverso da quello della popolazione residente, ma che è quello della popolazione residente per 12 mesi all'anno e non per 9 mesi all'anno, primo; secondo come si definisce quanti sono i soggetti residenti? Dal volume dei rifiuti prodotti. Siccome questo è un dato statistico rilevabile facilmente, non so quale sia, sto improvvisando, leggo, ho ascoltato, sto parlando, può anche darsi che sia Castellaneta, può anche darsi che sia Ginosa, quasi sicuramente non è Palagiano, perché è piccola come realtà, quasi sicuramente potrebbe non essere Massafra: è chiaro? Diventa limitabile o a Castellaneta o a Ginosa, dal volume dei rifiuti prodotti, per cui proposta e questo è il mio ragionamento che sto improvvisando, non ci siamo manco sentiti prima. Una cosa del genere può essere valutata, questo lo mandiamo in una commissione, non le solite commissioni, una immediata, i capigruppo, per esempio, una cosa qualsiasi, che assume immediatamente delle informazioni sul volume dei rifiuti prodotti, 2011 o 2012, e si vede. Valutiamo, quindi, la percorribilità di quest'altra ipotesi che diventa ancorata a criteri oggettivi e quindi inoppugnabili come è il criterio dello schema di convenzione tipo che la Regione ha licenziato con la delibera di Giunta.

PRESIDENTE

Prego Sindaco.

SINDACO

Sono favorevole all'approfondimento, ma devo fare due precisazioni visto che stiamo remando nella stessa direzione, cioè di voler approfondire meglio. La delibera di Giunta Regionale è vero ha dato una traccia che dobbiamo seguire. Questa dice: si mettono insieme più comuni, facendo una serie di valutazioni che non sono esclusivamente geografiche, anzi per molti versi non hanno tenuto in considerazione la vicinanza geografica dei vari comuni, ma vedendo le problematiche comuni alle varie amministrazioni, nel caso nostro abbiamo detto la marina. La marina consente a Ginosa, Castellaneta, parzialmente Massafra e Palagiano di dire: è vero noi abbiamo 17 mila abitanti per 9 mesi, ma per i restanti 3 mesi arriviamo a 50 mila e viene prodotto un certo numero di rifiuti, che rimette in gioco il meccanismo dettato dalla Regione. Questo è il discorso che ha fatto e che sottoscrivo appieno. Ma i 3 su 4 avevano già iniziato una discussione anche abbastanza serrata con l'altro comune, dicendo alcune cose. Noi ci riuniamo tra mezz'ora, domani, facciamo tutte le valutazioni che ha chiesto lui e che io condivido al 100%, ma voglio spiegare il perché si è arrivati a questo. Io mi sono sentito con la Regione che mi ha detto: noi vi diamo la traccia, voi vi organizzate. Ad esempio, nell'altro ARO dove c'è Martina Franca e Palagianello, senza togliere nulla a Palagianello, ai 60 mila abitanti a 7 mila, credo che sia de plano che la presidenza va a Martina Franca, nessuno l'ha messo in discussione, hanno già deliberato tutti quanti all'unanimità ed hanno già eletto il Presidente. Nel nostro caso non è così perché c'è un ARO costituito in un certo modo, dove ci sono comuni, Massafra che ha 30 mila abitanti, Castellaneta 17 mila, Ginosa che ne ha 22 mila, Palagiano 16 mila, e quando 3 comuni su 4 hanno una visione che è difforme da quella del comune, sì, più popoloso, ma non nelle proporzioni Palagianello-Martina Franca, non siamo nel rapporto 1 a 10, ma siamo nel rapporto 1 a 2 e neanche. Quando 56 mila abitanti, mettendo insieme Castellaneta, Palagiano e Ginosa la vedono in una certa maniera, rispetto a te che sei più popoloso, ma ne hai solo 30 mila, il discorso della Regione che va applicato in maniera scientifica a fronte di altre ARO, nel nostro caso credo avesse necessità di un approfondimento.

Approfondimento che in realtà non è stato fatto, ma non per colpa dei tre ma per colpa del quarto, non voglio parlare di responsabilità. Comunque la questione andava approfondita, perché la Regione ha dato una traccia ma che nel nostro caso non è applicabile tout court, perché dal punto di vista degli abitanti, senza considerare quello che ha detto il senatore, discorso rifiuti e discorso fluttuazione della popolazione, nel senso del discorso estivo, perché Ginosa Marina e Castellaneta Marina d'estate non so a che numeri arrivano, ma limitandoci solo ai residenti classici dei 9 mesi su 12, già insieme siamo a 56. Ecco perché partendo da questo discorso, i tre comuni insieme avevano fatto un altro ragionamento. Si era detto nel caso di Martina Franca e Palagianello hanno applicato quella regionale, ma nel caso di comuni che più o meno come numero di abitanti si equivalgono o si distanziano di poco, noi possiamo prendere in considerazione un'altra deliberazione. Ritengo che i comuni abbiamo preso in considerazione, quelli dell'ARO Bari5, non siano comuni che abbiano qualcosa da invidiare tanto a Massafra quanto a Castellaneta. Infatti, nell'ARO Bari5, dove abbiamo Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Casamassima, Sammichele, Turi, comuni di una certa importanza e rilevanza, hanno fatto una cosa semplice, hanno approvato quello che di fatto propongo a voi, lo schema di convenzione che regola l'ARO, prevedendo "...il principio del Presidente sulla base del principio della maggioranza. Nel caso in cui si non raggiunga una maggioranza, si applica il principio del comune con più abitanti", quel principio lo facciamo salvo, come l'ha fatto salvo Gioia del Colle e Acquaviva. Infatti, è normale che se siamo due a due, come clausola residuale, sono il primo che l'ha detto, è giusto che resti, allora va al comune più popoloso, ma se siamo tre a uno, dico che si debba discutere a maggioranza. Faccio il discorso tre a uno perché è l'ARO che sto seguendo io, ma invece nell'ARO Bari5 ce ne sono 6, tra cui Gioia del Colle, Acquaviva e Casamassima che hanno applicato questo principio.

Torno a dire che la strada è praticabile perché io ho chiesto in Regione, non è più che io mi avventuro, ma non solo io, con il Segretario De Carlo, anche il Sindaco di Ginosa con la dottoressa Perrone hanno effettuato una serie di approfondimenti, anche in sede regionale, dove c'è stato chiaramente detto che: rispetto alla parte fissa della convenzione, quella che riprende i principi di legge, il subentro ed altre questioni tecniche che la regione ha deciso e lì non possiamo modificarlo, ma su altre parti, tipo questa, che si limita a disciplinare la vita assembleare, noi possiamo tranquillamente modificarla. La Regione su questo già si è espressa, ce l'ha detto, ed abbiamo la prova provata, mi sono sentito con il Sindaco di Gioia del Colle, Povia, che è non di Centro Destra, che ha già amministrato per anni, ha esperienza e mi dice che non ci sono problemi e sentendosi con il Sindaco di Acquaviva, che è pure di Centro Sinistra, con altri Sindaci della zona hanno deciso di modificarla così. Hanno deliberato i Consigli Comunali, hanno sottoscritto i Sindaci, l'hanno mandato in Regione e la Regione non ha avuto nulla da eccepire.

Questo è lo stato dell'arte. Poi agli approfondimenti io sono favorevole, per portare altri elementi di discussione, ma questa bozza di delibera con quella minima modifica dove il criterio della presidenza al comune più popoloso resta come criterio residuale, a fronte del criterio principale che è quello della maggioranza dei componenti l'assemblea, che abbiamo ritenuto di inserire, è una bozza su cui il comune di Ginosa ha deliberato, ieri o avantieri, noi dovremmo deliberare oggi, Palagiano delibera tra poco.

PRESIDENTE

Prego Consigliere Rubino.

Consigliere RUBINO

Io esprimo un parere personale, voglio aggiungere un altro elemento, in via preliminare e in via generale, questa è un'opzione culturale più che politica, sono dell'idea di garantire al massimo possibile l'autodeterminazione delle comunità. Quindi, preliminarmente, a me sta ben il criterio della tentata di accordo. Qui, però, dobbiamo intenderci, perché un conto è che non ci sia accordo, un conto è che ci si sottragga dall'incontro per non fare l'accordo, perché *accà nisciun è fess*. Ognuno ha mille motivi per rivendicare dal proprio punto di vista legittimamente, il proprio ruolo, le proprie argomentazioni, però a me suscita qualche perplessità il fatto, se il meccanismo è che in quattro ci dobbiamo vedere e dobbiamo cercare l'accordo, e uno dei quattro sapendo che in caso di accordo si sottrae all'incontro per far venire meno ogni ipotesi di accordo, la cosa è preliminare, è prestudiata, non mi convince molto la cosa, io sono così, ho una reazione contraria, ve lo dico con chiarezza questa cosa qui. Primo elemento.

Secondo elemento, a proposito dei criteri, c'è il criterio della popolazione, anche lì si può risalire alla popolazione, ci sono le tabelle per ogni comune pubblicate sul portale ambientale della Regione che per mese per mese, anno per anno, tutti rifiuti prodotti, i tipi di rifiuti, si vede mese per mese. Siccome si può fare una media, io l'ho fatto per l'interrogazione fatta sui rifiuti a suo tempo, mese per mese, qual è la popolazione residente stabile da gennaio a giugno a maggio e da ottobre a dicembre? Ci sono degli indici, poi si prendono le tabelle dei valori da giugno a settembre e lì si ha una stima, un calcolo presuntivo della popolazione sulla base del volume dei rifiuti conferiti. Quindi, un elemento di approfondimento, è chiaro che si tratta di una stima non essendoci dati certi sulle presenze, qui andiamo per stime, però andiamo per stime, noi configuriamo un modello di configurazione di...

SINDACO

Questi principi che condivido e sottoscrivo, rispetto a chi li fai valere se ci dobbiamo riunire e tu non ci sei? Per porre questa questione dovrei dire: Signori scusate, accanto al criterio della popolazione che va ridiscussa alla luce di queste stime, parlando di popolazione, anche del volume dei rifiuti, devo parlare con tre Sindaci, se il Sindaco del comune di più popoloso non c'è, a chi gliela racconto questa cosa?

Consigliere LORETO

Partite dalla considerazione che sia necessario per la validità dell'assemblea la presenza di tutti i membri.

SINDACO

Lo dice.

Consigliere LORETO

Voi avete allegato lo schema di convezione come lo volete modificare.

SINDACO

No, c'è anche l'altro, li ho fatto allegare tutti e due, perché è una cosa che dobbiamo condividere questa. L'articolo 6 dice: *"La seduta di primo insediamento è convocata dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti. L'assemblea elegge il Presidente all'unanimità. In caso di mancata indicazione unitaria da parte dell'assemblea, la presidenza spetta al Sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti. Il comune del Sindaco eletto Presidente, diviene capofila e sede dell'assemblea dell'ARO"*. Quando dice nella prima seduta l'assemblea elegge il Presidente all'unanimità, è l'unanimità dei 4, sì è così.

Consigliere LORETO

Dove sta Scritto?

SINDACO

Articolo 6: "Funzionamento dell'Assemblea. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti. L'assemblea elegge il Presidente all'unanimità". Quando questo ci convoca e non ci sta, come faccio?

Consigliere LORETO

Vi ha convocato regolarmente ed è suo diritto essere assente. Non è scritto da nessuna parte, che ci vuole il numero integrale, non è scritto da nessuna parte.

SINDACO

I tre comuni, perché ognuno dei tre Sindaci si è portato il proprio Segretario comunale, e abbiamo comunque deliberato dicendo che è intenzione dei tre Sindaci sottoscrittori del verbale, procedere all'approvazione dello stesso schema di convenzione votato dall'ARO Bari5, Gioia del Colle, Acquaviva e quant'altro, perché noi sposiamo appieno il principio della maggioranza assoluta.

Rispetto alla verbalizzazione non è che non si è verbalizzata, perché c'era il Segretario del comune di Massafra presente, insieme agli altri tre Segretari, perché i Sindaci si sono fatti

accompagnare dai Segretari e tutti e tre abbiamo chiesto alla Segretaria verbalizzante, perché il suo Sindaco presiede l'assemblea e lei è verbalizzata come Segretario del Presidente ed abbiamo chiesto al Segretario di Massafra di mettere a verbale che comunque i tre comuni avevano intenzione di approvare la stessa convenzione dell'ARO Bari5 inserendo questo principio di diversa governance dell'assemblea, ed abbiamo chiesto di essere riconvocati, dopo che avevamo notificato formalmente che la nostra intenzione era questa. Non siamo stati più riconvocati.

Consigliere RUBINO

Qui c'è un evidente conflitto di interesse.

SINDACO

Tra chi è il comune più popoloso che si sente già Presidente.

Consigliere RUBINO

Tra chi ha il ruolo di soggetto che deve convocare e il ruolo di soggetto sono predestinato a presiedere.

SINDACO

Infatti, dice io non convoco, tanto sono sempre io.

Consigliere RUBINO

C'è un altro elemento, non ci vuole nulla a fare una stima attendibile e non valori così buttati là, dal volume dei rifiuti e da quanti rifiuti si stimi produca ogni persona al giorno a risalire al numero degli abitanti.

C'è anche un altro elemento che io voglio introdurre, la raccolta di rifiuti non è solo rapportata al numero degli abitanti, ma all'estensione del territorio, cioè se io ho un quadrilatero di un chilometro quadrato e ci sono 100 persone e se io ho un quadrilatero di 10 volte tanto e ci stanno sempre 100 persone, io comune ho dei costi molto maggiori, perché i miei utenti sono dispersi o collocati su un territorio molto più vasto. Siccome la geografia non è un'opinione oltre alla matematica, ci sono tutta una serie di elementi che dovrebbero aiutare a riflettere.

SINDACO

Posso fare una proposta? Questi elementi, quelli dell'estensione del territorio dei diversi comuni che hai suggerito tu...

Consigliere RUBINO

Con una precisazione che sia chiaro all'esterno, a chi ci guarda con simpatia e a chi ci guarda con meno simpatia, non si tratta di rivendicare a Castellaneta, ma di rivendicare il diritto delle comunità di scegliere la figura che mi deve rappresentare, perché poi è fondamentale ciò che avviene dopo, perché poi avremo modo di discutere. Infatti, quando si vanno ad intersecare le figure, il rappresentante dell'ARO, titolare del ruolo rappresentativo dell'ARO, di Sindaco del comune nel quale si svolge lo smaltimento e magari si prevede l'ampliamento delle piattaforme di smaltimento, e mi fermo qua, la cosa si complica un tantino, per cui la mia opzione culturale è quanto più il potere è distribuito più ci controlliamo a vicenda.

SINDACO

Sul tema non voglio entrare nelle questioni che hai sollevato e che capisco perfettamente, si può anche individuare, se i quattro si siedono e discutono, un criterio a rotazione 6 mesi ciascuno. Se il comune X il dirigente Y ha la struttura migliore, resta ferma la struttura tecnica e varia la presidenza. Possiamo organizzarci come vogliamo, il punto è dobbiamo discutere sì o no? Se dobbiamo discutere, vi faccio la mia proposta, che se non è condivisa la ritiro immediatamente, questi elementi che voi avete sottoposto all'attenzione del Consiglio, l'estensione territoriale, il volume dei rifiuti, noi possiamo, se volete condividere questo percorso, possiamo fermarci subito, sospendere la seduta, riunirci in conferenza dei capigruppo, e nella delibera inseriamo accanto all'articolazione che ha fatto il Segretario condividendola con i Segretari di Ginosa e Palagiano,

anzi Palagiano un po' meno, più con il dirigente, inseriamo oltre al criterio degli abitanti, nel senso che qui abbiamo già fatto rilevare che siamo 56 a 30, e non 30 a 17, 30 a 16, anche questi altri due concetti che ritenuto anche che va valutata l'estensione territoriale, il numero dei rifiuti, fermo restando, però ve lo dico come esigenza tecnica, la convenzione che Ginosa ha già approvato che noi dovremmo approvare oggi e che Palagiano approva fra pochi giorni, il testo è questo. La Regione, infatti, deve vedere tre testi univoci, perché altrimenti se arrivano quattro diverse proposte di convenzione, giustamente lo daranno al comune più popoloso. Qui invece siamo 3 a 1 su un concetto facilissimo che è di mezzo rigo, il comune capofila diventa criterio residuale e noi inseriamo il principio di maggioranza.

Le vostre osservazioni, se sospendiamo la seduta, nel deliberato, ma non modificando lo schema di convenzione, le possiamo inserire a fianco all'articolazione che aveva già proposto il Segretario del 56 a 30, noi ad abundantiam ne inseriamo altri due, se va bene così, potremmo procedere.

Consigliere LORETO

Avevo chiesto di parlare, perché insisto, dopo aver letto l'articolo 6, nel dire che non sta scritto in nessun articolo, nonostante la difficoltà di lettura perché dovevo leggere dalla fine all'inizio, quale è il quorum richiesto per la validità dell'assemblea e tanto meno della prima assemblea. Non è scritto, non è richiesto il quorum integrale. Per cui siete stati voi a sbagliare nel momento in cui il Sindaco di Massafra si è assentato, ma la convocazione, che era regolare e legittima, a non andare oltre e procedere,

SEGRETARIO GENERALE

Erano gli altri Sindaci ritardatari rispetto a quella seduta, forse ragionando in questi termini il Sindaco di Massafra considerato non necessario...

Consigliere LORETO

Io ho detto avete sbagliato voi, intendendo anche quelli ritardatari.

SEGRETARIO GENERALE

E' stata considerata chiusa, non più valida quella convocazione, oltre il termine dato, dalla collega Segretaria, di fatto è stata una riunione informale.

SINDACO

Abbiamo chiesto la riconvocazione.

Consigliere LORETO

Ecco perché quello che sto per dirvi io è fondamento, non è richiesto il quorum integrale, non essendo richiesto il quorum integrale il Sindaco di Massafra, per esempio, convoca e poi non si presenta, peggio per lui, voi andate avanti, se si presenta è chiaro che ci vuole l'unanimità e non gliela date l'unanimità, però in quella occasione andava colto l'attimo fuggente.

SINDACO

Essendo arrivati in ritardo, diceva il Segretario noi abbiamo aspettato per tot tempo, tizio si è presentato in ritardo, quindi voi tre vi siete presentati in ritardo, la seduta non è più valida. Noi l'abbiamo bloccato.

Consigliere LORETO

Avete sbagliato in quell'occasione, chiunque sia questo innominato che ha sbagliato, avete sbagliato, potevate procedere tranquillamente.

SINDACO

Si era chiusa non è più...

Consigliere LORETO

Ho capito, perché era arrivato in ritardo.

SINDACO

Noi, però, abbiamo fatto mettere a verbale come...

Consigliere LORETO

C'è una richiesta, il Sindaco di Massafra si è letto bene la proposta norma, non mi presento e così l'unanimità non c'è più, non la convoca più.

SINDACO

Ma noi facciamo una cosa semplice, tre comuni deliberano lo stesso testo e poi ce la vediamo.

Consigliere LORETO

La Regione ha questa competenza di approvare? E dove è scritto?

SINDACO

La Regione deve approvare la convenzione, altrimenti ha i poteri sostitutivi.

Consigliere LORETO

Con i poteri sostitutivi è un altro discorso. Ma non si può fare una diffida invitando il Sindaco di Massafra, quello viene ed è presente e fa saltare l'unanimità, l'attimo fuggente quello è stato.

SINDACO

C'è anche un'altra cosa da dire, se noi notificiamo alla Regione tempestivamente la proposta nostra di convenzione ha un senso, perché agli occhi della Regione noi oggi risuliamo inadempienti, perché se noi mandiamo subito le tre bozze uguali alla Regione la blocchiamo di fatto, altrimenti la Regione dice è passato un mese dal 15 febbraio, noi ci eravamo riuniti prima del 15 in quella seduta, poi abbiamo chiesto di essere riconvocati prima del 15 e non siamo stati riconvocati, avremo le nostre ragioni da far valere, il punto è che se la Regione ha tre convenzioni si blocca e poi ce la vediamo su come eserciterà i suoi poteri sostitutivi.

Consigliere LORETO

Quindi, Sindaco, più che qui raggiungere l'unanimità di intenti, c'è bisogno dell'unità di intenti con gli altri due comuni.

SINDACO

C'è, Ginosa che ha già deliberato.

Consigliere LORETO

Le nostre proposte le facciamo valere dopo aver fatto questa riunione operativa nella quale noi inseriamo altri elementi oggettivi, perché la Regione poi si troverà davanti al fatto di una, chiamiamola così, cordata, di tre contro uno, per cui la Regione avrebbe anche i suoi problemi nello sposare o l'una o l'altra tesi. Ecco la necessità di ancorare la nostra tesi a dei criteri obiettivi che siano anche conseguenti al criterio che la Regione ha usato: quella non della vicinanza territoriale, ma quello della vocazione produttiva del territorio, cioè territorio costiero-balneare. Agganciare ad un criterio obiettivo, significa rafforzare la proposta che si fa alla regione.

SINDACO

Visto che la convenzione è questa, perché Ginosa l'ha già approvata, siamo d'accordo nell'inserire quel passaggio tra il comune più popoloso prima inserire la maggioranza dell'assemblea. Questi due principi: territorio e volume dei rifiuti, li inseriamo questa mattina nel deliberato? Se a voi va bene, sospendiamo immediatamente la seduta, ci riuniamo e li inseriamo subito questi principi a rafforzamento della nostra tesi, Ginosa ha già deliberato e sta trasmettendo, io delibero oggi inserendo questi altri due principi, dirò a Palagiano anche lui di inserire questi ulteriori principi, perché nel giro di due o tre giorni dovremo aver bloccato la situazione altrimenti siamo fuori dalla partita.

PRESIDENTE

Prego Consigliere Rochira.

Consigliere Giuseppe ROCHIRA

Grazie Presidente, intanto questa discussione non mi appassiona molto, perché intanto vedo che la durata della convenzione è di 15 anni, quindi in 15 anni forse potrebbe essere giusto prevedere una rotazione tra i quattro comuni, poi c'è l'altra questione dei tre comuni alternativi a Massafra che fanno squadra e decidono di modificare la convenzione, ma quando questi tre comuni hanno fatto squadra e l'articolo 6 sarà stato notificato che il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta, i tre comuni la maggioranza assoluta ce l'hanno? Se due comuni votano per un comune, due per un altro, la maggioranza assoluta non c'è, c'è bisogno che i tre comuni siano d'accordo oggi per nominare il Presidente dell'ARO e individuare già da oggi chi sarà il Presidente dell'ARO tra i tre comuni, visto che sembra una battaglia con il Sindaco di Massafra.

Altra questione che pongo, che mi appassiona poco, perché tutta questa discussione sulla presidenza dell'ARO, avrei discusso di altro, perché il problema non è chi deve fare il Presidente, dove deve essere la sede, ma il problema è che l'ARO funzioni, atteso che noi abbiamo un problema serio sul territorio che ci portiamo avanti da anni. Avevamo fatto ai tempi dell'amministrazione D'Alessandro una commissione consiliare di inchiesta sulla questione della raccolta rifiuti solidi urbani che non si era mai insediata o si è insediata e non ha mai funzionato. Questi sono i problemi che volevo affrontare. Oggi, invece, noi stiamo discutendo solo e soltanto di chi deve fare il Presidente dell'ARO.

Se questa è il tema della discussione non lo condivido molto, perché domani mattina possiamo anche inserire tutte le modifiche o approvare quella convenzione già modificata con la maggioranza assoluta, ma domani quando andrete in riunione, premesso che la Regione condivida questa modifica, c'è l'unanimità tra i tre comuni alternativi a Massafra o stiamo parlando di nulla, perché il Sindaco di Castellaneta vorrà farlo lui, il Sindaco di Palagiano vorrà farlo lui il Sindaco di Ginosa vorrà farlo lui.

SINDACO

Ho fatto un passaggio, ho detto che io per primo proporrò il criterio della rotazione. Ad esempio se ci fosse la possibilità di discutere, che è mancata finora, non tra noi, tra i quattro, un criterio poteva essere quello della rotazione, non è un problema di presidenza o meno, è quello che stai dicendo tu. Tu dici noi abbiamo un problema da affrontare e da risolvere, siccome i conti per risolvere i tuoi problemi non li dovrai fare più con Giovanni Sindaco, che non avrà più competenze, ma li dovrai fare con l'ARO, se oggi noi nell'ARO non contiamo, i tuoi problemi te li terrai a casa tua e io me li terrò a casa mia, non avremo con chi parlare, se non si stabilisce che si fa tra quattro comune tutti alla pari la rotazione. Questa cosa non la puoi inserire qua perché abbiamo preso la convenzione fatta all'ARO Bari5 che la Regione ha già approvato, stiamo andando sul sicuro, perché Gioia del Colle fa il capofila, approviamo la stessa convenzione e viene meno qualsiasi problema. Possiamo sospendere?

PRESIDENTE

Sospendiamo e ci aggiorniamo a tra 5 minuti.

Sospensione dei lavori del Consiglio Comunale ore 11:50.

Ripresa dei lavori del Consiglio Comunale ore 12:05

Il signor Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. 13 Consiglieri su nr. 17 eletti.

PRESIDENTE

Grazie Segretario. Do la parola Sindaco.

SINDACO

Dall'incontro con i capigruppo quelli presenti, e che hanno ritenuto di partecipare abbiamo penso maturato la convinzione tutti quanti di dover modificare la delibera come era stata proposta,

inserendo nella parte in cui dice "Tanto premesso c'è un primo rilevato che a seguito di vari incontri, dove di fatto c'è la cronistoria, ritenuto infatti da parte dei tre Sindaci rispetto all'altro Sindaco, c'è il rilevato, preso atto il Sindaco del comune di Massafra non ha inteso aderire al suddetto criterio, subito dopo va inserito un altro periodo dopo rilevato, ritenuto, preso atto **"valutato che nell'organizzazione dell'ARO occorre tener conto altresì: 1) del volume annuo dei rifiuti prodotti in ciascun comune anche come effetto diretto della consistenza dei flussi turistici stagionali e della residenzialità turistica; 2) della consistenza e della ampiezza della superficie territoriale dei singoli comuni, nonché dell'ampiezza e consistenza delle relative fasce costiere"**. Inseriti questi due punti con il valutato iniziale riprendiamo da **"preso atto invero che altri ARO come nel caso dell'ARO Bari5 (...)"**. A questo punto tra due preso atto inseriamo questo valutato con questi due punti.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Vista la discussione che è stata ampia, passiamo al voto.

SINDACO

Scusi, Presidente, dobbiamo votare prima la modifica o una unica votazione?

PRESIDENTE

Votiamo per l'integrazione appena riportata.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di cui sopra, che viene approvata alla unanimità.

PRESIDENTE

Votata all'unanimità. Votiamo il punto nella sua interezza.

Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato alla unanimità.

PRESIDENTE

Approvato all'unanimità. Votiamo per l'immediata esecutività.

Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'immediata esecutività, che viene approvata all'unanimità.

PRESIDENTE

Approvata con la stessa votazione.

IL PRESIDENTE

f.to Carlo NARDULLI

Timbro

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Eugenio DE CARLO

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 14 MAR 2013 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 267/00.

addì 14 MAR 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Eugenio DE CARLO

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☐ è stata trasmessa in copia alla Prefettura in data _____
(Art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/00);

• è esecutiva il 14 MAR 2013 perché:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

• è composta da n. _____ allegati.

addì 14 MAR 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Eugenio DE CARLO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellaneta, li 14 MAR 2013

Timbro

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Eugenio DE CARLO

